

CONVENZIONE AGENZIA D'AMBITO DI PARMA

- ATO 2 -

(art. 23 D.Lgs 22/97 e artt.15 e 16 L.R. N. 25/99

come modificata dalla L.R. n.1/99

In questo giorno 27 del mese di dicembre ,  
nell'anno duemilaquattro, in Parma, Piazzale  
della Pace n. 1, in una stanza della provincia di  
Parma, sede della Agenzia di Ambito per i servizi  
pubblici di Parma

PREMESSO

-che il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 ha disposto  
la riorganizzazione dei servizi concernenti il  
ciclo dei rifiuti urbani sulla base di ambito  
territoriali ottimali imponendo ai comuni di  
organizzare la gestione secondo criteri di  
efficienza, efficacia e di economicità;

-che l'art. 23 del D.Lgs 22/97 ha altresì  
stabilito che i Comuni devono provvedere a tali  
adempimenti mediante le forme, anche  
obbligatorie, previste dal T.U degli enti locali  
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

- che la Regione Emilia Romagna con la legge  
25/99 ha delimitato, così come previsto dal D.lgs  
22/97, gli ambiti territoriali ottimali e la  
disciplina delle forme di cooperazione tra gli





enti locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, poi modificata ed integrata dalla L.R. 28/1/03 n.1 e dalla L.R. 14/4/2004 n. 7, d'ora in avanti designata L.R. 25/99;

- che la definizione di " Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" enunciata dall'art. 15 c.1 della L.R. 25/99 prevede le fasi relative a : spezzamento, lavaggio di strade e piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto e l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare;

- che in applicazione alla L.R. n. 25/99 tutti i comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 2 e la Provincia di Parma hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, costituendo un consorzio di funzioni ai sensi del D.lgs n. 267/00 denominato Agenzia di Ambito;

- che ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 25/99 l'Agenzia assume tutte le funzioni spettanti ai



comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati ivi compresi i regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;

- che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti, attraverso il quadro delineato dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di settore nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;

- che fino alla stipula della presente convenzione, in seguito ai rapporti giuridici, a suo tempo definiti, tra gli enti locali e la società Amps spa, la medesima ha gestito il servizio rifiuti urbani come sopra definito, in forza degli atti contrattuali nei Comuni indicati all'art. 14

- che con atto dell'assemblea n.5 del 16 dicembre 2004 l'Agenzia ha individuato le gestioni integrali del ciclo dei rifiuti urbani coerenti con le previsioni della pianificazione provinciale e rispondenti a criteri di



efficienza, efficacia ed economicità;

- che con il medesimo provvedimento l'Assemblea ha contestualmente individuato le gestioni da superare in vista di una loro confluenza nelle gestioni salvaguardate, o di una loro riassegnazione ai sensi dell'art.8 ter c.1 o dell'art.8 ter c.4 della L.R. 25/99;
- che le condizioni di cui all'art.16 c.2 lett.b) riferito al servizio di gestione dei rifiuti urbani effettuato dalla società Amps spa ha riguardato la prestazione del medesimo nei comuni di cui all'all.sub a), condizioni che consentono alla predetta società di coprire oltre il 75 % del territorio di ambito, visti gli esiti delle richieste formulate dai comuni di Traversatolo, San Secondo, Montechiarugolo e Neviano degli Arduini all'Agazia di assentire l'affidamento del servizio in oggetto ad Amps spa in ragione della prossima scadenza con l'attuale gestore (31/12/04) e la mancanza di richiesta di riconoscimento all'Agazia da parte dello stesso gestore nonché le delibere di affidamento assunte dai predetti Comuni in atti dell'Agazia ;
- che il PISR vigente costituisce norma di riferimento e che, sia il piano di prima



attivazione che il piano d'ambito dovranno conformarsi alla pianificazione provinciale vigente nel tempo;

TRA

L'Agenzia di Ambito (CF 92114950345) in persona del Direttore Dott. Silvano Attolini, nato a Parma il 24.1.1948, domiciliato, per la carica, presso la sede della medesima, che interviene ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello statuto della Agenzia stessa ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 16/12/2004. (che si allega)

E

Amps S.p.A. (CF 02009050341) in persona del Presidente Dr. Andrea Allodi, nato a Parma il 1.6.1937, domiciliato, per la carica, presso la sede della medesima in Parma Strada S. Margherita n. 6/a, che interviene ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale e in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 4.5.2004

si conviene e stipula quanto segue

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA D'AMBITO E GESTORE**

**Art.1 Premesse**



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art.2 Documenti facenti parte della disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.**

Le parti si danno atto che faranno parte della disciplina del rapporto tra Agenzia e Gestore i seguenti documenti da definirsi e completarsi entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione:

- a) il Piano di Ambito di cui all'art. 12 della L.R- 25/99 ed in attesa della sua elaborazione ed approvazione, il piano di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e relative integrazioni e variazioni;
- b) il Regolamento di Servizio
- c) la presente Convenzione
- d) il Disciplinare Tecnico disciplinante il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti attualmente in uso da parte del Gestore fino alla approvazione del disciplinare tecnico definitivo;
- e) il piano annuale delle attività , degli investimenti e degli interventi, indicante i parametri quantitativi e gli standard



qualitativi dei servizi, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo su base annua, e il piano degli investimenti da progettare approvare e avviare a realizzazione ed ultimare, sulla base delle scale di priorità definite dalla agenzia e recepite dagli strumenti di pianificazione - programmazione.

f) La Carta dei Servizi

### **Art.3 Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione regola i rapporti giuridici, amministrativi e contrattuali tra l'Agenzia e il Gestore. Per quanto attiene agli aspetti tecnici e regolamentari del servizio, la presente convenzione rimanda agli specifici documenti di cui all'art 2 lettera d) ed e) che saranno parte integrante in quanto strumenti di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Con la presente convenzione l'Agenzia regola la gestione dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 15 c.1 della L.R. 25/99 da parte del gestore nel territorio dei Comuni di cui all'art. 14 conformemente a quanto esposto nel "Piano di



prima attivazione del servizio di gestione dei Rifiuti urbani nell'ATO n. 2 di Parma " approvato dall'assemblea dell' Agenzia di Ambito senza che ciò costituisca nuovo affidamento, come specificato all'art.16 comma 1 lett. c) della L.R. 25/99.

3. Tale gestione riguarda:

- a) il servizio di spazzamento e lavaggio strade piazze ed aree pubbliche;
  - b) il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
  - c) le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di cui alle lett. a) e b);
- come meglio dettagliati negli specifici documenti tecnici individuati all'art. 2.

4. Le parti si danno atto che il servizio affidato non è comprensivo dello smaltimento e/o del trattamento di recupero-riciclaggio che il Gestore è comunque obbligato a garantire, con proprie idonee strutture e impianti, o mediante conferimento a terzi autorizzati, nel rispetto della pianificazione provinciale, per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti



dagli utenti.

5. Le parti si danno atto che i prezzi per lo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti saranno concordati con l'Agenzia ai sensi dell'art.18 c.2 della L.R. 25/99. Le parti danno altresì atto che quando l'Agenzia sia concretamente in grado di esercitare le competenze ad essa attribuite dall'art. 18 c.2 della L.R. relative alla determinazione della tariffa d'ambito ai sensi del DPR 158/99, i costi di smaltimento e trattamento entreranno comunque nel monte costi per la determinazione del gettito complessivo di detta tariffa, unitamente a tutti gli altri fattori produttivi di costo.

**Art. 3bis Gestione servizio a mezzo di Società operative Territoriali.**

Le parti si danno atto che il Gestore ha chiesto di erogare il servizio su parte del territorio di propria pertinenza, relativamente ai Comuni di cui all'art. 14 avvalendosi della società AmpsAmbiente srl che agirà come Società Operativa Territoriale del Gestore medesimo ai sensi dell'art.18 bis c.5 della L.R. 25/99 e che l'Agenzia ha previamente verificato l'idoneità a



fornire le prestazioni necessarie per l'erogazione del servizio, fermi restando gli obblighi di cui alla presente convenzione e relativi atti esecutivi in capo al soggetto designato Gestore.

**Art.4 Durata della convenzione**

Le Parti si danno atto che, in relazione all'ambito territoriale per il quale viene sottoscritta, ai sensi della normativa vigente, la presente convenzione avrà una durata di anni 10, poiché il Gestore ha raggiunto la copertura del servizio oltre il 75% del territorio di ambito, così come previsto all'art16 c.2 lett b) della L.R. 25/99.

**Art.5 Esclusiva del servizio**

I servizi oggetto della presente convenzione sono gestiti in esclusiva dalla società .Amps spa per tutta la durata della convenzione stessa.

Le parti si danno atto che, per quanto attiene ad alcune attività accessorie ed integrative ai servizi di igiene ambientale (quali pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, rimozione neve, spandimento sale e/o soluzioni disgelanti ecc., servizi di derattizzazione, disinfezione, disinfestazione di



viali, parchi, scuole e altri spazi pubblici, interventi d'urgenza di pulizia e ripristino di aree pubbliche ecc. ), che il gestore sarà tenuto a svolgere, le stesse dovranno essere esplicitate nel piano annuale delle attività e degli interventi di cui all'art.2, su indicazione di ciascun Comune e regolamentate diversamente in quanto non rientranti nel piano dei costi tariffari.

**Art.6 Beni, dotazioni, locali, attrezzature, strutture e infrastrutture ed aree funzionali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani .**

1. Le parti si danno atto che per dare corso alla prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, il Gestore potrà avvalersi:

- di beni, di dotazioni, locali, attrezzature, strutture e infrastrutture di sua proprietà o in propria disponibilità ad altro titolo.
- di beni, di dotazioni, locali, attrezzature, strutture e infrastrutture in propria disponibilità in forza di pregressi atti o contratti coi Comuni a favore dei quali già



precedentemente erogava la totalità delle attività e delle prestazioni costituenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

2. Le parti si danno inoltre atto che:

a) Per la concreta erogazione del servizio del ciclo dei rifiuti urbani il Gestore deve avere la disponibilità di aree pubbliche per la collocazione delle strutture e dei contenitori per il conferimento dei rifiuti, comprese quelle su cui insistono o insisteranno le stazioni ecologiche attrezzate esistenti o di progetto, le eventuali stazioni di trasferimento etc;

b) che le aree messe a disposizione dai Comuni e/o Enti interessati, saranno esentate dalla applicazione di eventuali tasse e/o tributi;

c) Ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. la gestione delle dotazioni patrimoniali e degli altri beni funzionali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non può essere disgiunta dall'erogazione del servizio;

d) Con l'approvazione della presente convenzione per l'erogazione del servizio di





gestione dei rifiuti urbani nell'ATO n.2 di  
Parma i comuni consorziati, attraverso il  
voto assembleare hanno conferito pieno  
mandato all'Agenzia stessa a disporre a  
loro nome e per conto loro, nel rispetto dei  
diritti eventualmente acquisiti da terzi, in  
materia di

- cessione in uso dei beni, dotazioni,  
locali, opere, attrezzature,  
strutture e infrastrutture funzionali  
alla prestazione del servizio di cui  
alle vigenti disposizioni di legge,
- utilizzo delle aree demaniali e  
patrimoniali pubbliche per dare  
attuazione al modello organizzativo  
di erogazione del servizio medesimo  
in conformità alle previsioni del  
Piano di prima attivazione del  
servizio di gestione dei rifiuti  
urbani e degli specifici documenti  
tecnici di cui all'art.2.

3. Le modalità di presa in carico dei beni, delle  
attrezzature e delle dotazioni di soggetti terzi  
rispetto al Gestore sono esplicitate nelle  
disposizioni del successivo Capo III



"Trasferimento di beni, attrezzature, dotazioni, passività e personale" della presente convenzione.

4. Nelle more degli adempimenti di cui al successivo c. 5, il Gestore, col consenso dei Comuni consorziati in forza del voto assembleare sulla convenzione tipo, viene confermato - ovvero designato - consegnatario provvisorio dei beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, e infrastrutture di cui al c. 1 lett. b) e c) del presente articolo.

5. Nel quadro della riorganizzazione dei servizi al fine di dare esecuzione al Piano di prima attivazione, il Gestore si impegna a realizzare il censimento dei beni di cui al c. 2, e a indicare quelli che ritenga tuttora funzionali al nuovo modulo organizzativo del servizio, entro sei mesi dalla firma della presente convenzione. L'acquisto o l'acquisizione in uso ad altro titolo, da parte del Gestore, saranno oggetto di contrattazione specifica tra l'Agenzia, il Gestore ed i Comuni interessati, sulla base di stime di consistenza e valutazione eseguite da collegi peritali appositamente nominati.

6. Il Gestore accetta comunque di avviare



l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei territori le cui gestioni sono state oggetto di confluenza nel sottoambito anche nelle more degli adempimenti di cui sopra.

7. In caso di mancato accordo per quanto concerne gli adempimenti di cui ai precedenti commi le parti si riservano di attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 36.

**Art. 7 Corrispettivo per l' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

1. A fronte dell' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da espletarsi secondo le modalità di cui alla presente convenzione, è dovuto un corrispettivo che, a regime, sarà costituito dal gettito dell'applicazione della Tariffa di cui all' art.49 del D. Lgs. 22/97, da determinarsi in conformità alle disposizioni del DPR 158/99 a cura dell' Agenzia, ai sensi dell' art.18 della LR 25/99.

2. Le parti si danno atto che non sussistendo all'atto della sottoscrizione della presente convenzione le condizioni giuridico normative per il concreto esercizio della potestà tariffaria da parte dell' Agenzia, i corrispettivi per



l'erogazione del servizio saranno corrisposti al Gestore, secondo i prezzi dei vari servizi e le condizioni di revisione degli stessi contenuti negli attuali contratti e convenzioni, fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 4 e 5 :

a) da parte di ogni singolo Comune servito, qualora il Comune medesimo abbia mantenuto in essere il regime a Tassa, o provveda direttamente alla fatturazione e riscossione della Tariffa di cui al DPR 158/99;

b) da parte degli utenti del servizio, nelle parti dell'Ambito in cui le competenti amministrazioni comunali abbiano dato corso all'applicazione della tariffa di cui al DPR 158/99, anche in forma sperimentale, avvalendosi del Gestore per la fatturazione e riscossione.

3. Le parti si danno pertanto atto che la titolarità dei rapporti e delle determinazioni di tipo finanziario per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani resta provvisoriamente in capo ai singoli Comuni, fin tanto che l'Agenzia non sia immessa nella pienezza delle competenze di cui all'art. 18 c. 1 della L.R. 25/99.

4. Resta per altro di competenza dell'Agenzia la





vigilanza sulla corretta applicazione delle tariffe a corrispettivo dei servizi, e sulla coerenza della pressione tariffaria sull'utenza, nonché dell'entità dei corrispettivi richiesti ad ogni Comune, in relazione alla qualità e quantità o volume dei servizi effettivamente prestati, tenuto conto dei contratti precedentemente in essere tra Comuni e Gestori.

5. Le parti si danno inoltre atto che l'Agenzia, nei limiti dei propri poteri, opererà, d'intesa coi Comuni e col Gestore, per l'omogeneizzazione dei criteri d'applicazione e di modulazione delle Tariffe a livello di ambito nella dovuta considerazione delle specificità locali e delle diverse condizioni e modalità di erogazione del servizio.

**Art. 8 Adeguamento con proroga della durata e integrazione della presente convenzione**

1. Le parti si danno atto che ove la durata della presente convenzione prosegua oltre l'entrata in vigore del Piano d'Ambito per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 17 della LR 25/99, la medesima convenzione, e, con essa, le obbligazioni e gli adempimenti a carico del



Gestore, così come i corrispettivi e le tariffe, verranno adeguati in conformità ai contenuti e alle previsioni di detto Piano.

**Art. 9 Cause di risoluzione della convenzione**

1. L'Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione, fermo restando per altro l'obbligo per il Gestore di continuare l'erogazione dei servizi fino al subentro del nuovo Soggetto Gestore, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società;
- b) in caso di cessione non autorizzata a terzi del servizio affidato;
- c) in caso di inadempienze ripetute e di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente convenzione, ovvero con gli atti attuativi della stessa che ne costituiscono integrazione e/o specificazione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero quando abbia dato luogo ad interruzione totale e prolungata del servizio, senza che sussistano documentate cause di forza maggiore relativamente a quanto sopra;



d) in caso di sentenza definitiva che annulli l'affidamento effettuato;

e) ove ricorrano gli estremi successivamente considerati relativamente al "Divieto di subconcessione"

2. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di rami d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori e/o società del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non insorgono motivi tali da pregiudicare il rispetto delle condizioni contrattuali, proseguirà il rapporto concernente la gestione del servizio oggetto della presente convenzione fino alla scadenza stabilita.

3. La prosecuzione di cui al c. 2 si ha per confermata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione sopra indicata, fermo restando che quest'ultima dovrà essere completa di ogni atto e documento utile alla formulazione delle valutazioni di competenza dell'Agenzia, decorrendo il sopraccitato termine a far tempo dalla messa in disponibilità all'Agenzia stessa



della documentazione necessaria. Qualora le modificazioni soggettive di cui al c. 2, sebbene valutate negativamente dall' Agenzia perché pregiudizievoli degli interessi dei Comuni consorziati, o non sufficientemente garanti delle condizioni e standard di erogazione dei servizi, siano ugualmente poste in atto dal Gestore, l'Agenzia potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

4. Per quanto riguarda la causa di risoluzione di cui al c. 1 lett. c) essa potrà essere fatta valere solo previa formale diffida dell' Agenzia, e spirato inutilmente il congruo termine, indicato nello stesso atto di diffida, per rimuovere le irregolarità e/o porre rimedio alle inadempienze riscontrate.

5. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

#### Art. 10 Istituti e disposizioni per il coordinamento tra i gestori dell' Ambito territoriale

1. Le parti si danno atto che nella fase di prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti





urbani l'Agencia si avvarrà di una pluralità di gestori confermati nell' affidamento del servizio, ciascuno dei quali impegnato a erogare i servizi nell'ambito ad esso attribuito, conformemente al Piano di prima attivazione.

2. Le parti si impegnano a istituire il "Tavolo di Coordinamento dei Gestori", quale strumento operativo per il coordinamento dell' azione dei gestori operanti nell' ATO n. 2 di Parma, e per la progressiva omogeneizzazione degli standard di qualità e dei moduli organizzativi dei servizi, nonché per l' avvicinamento della tariffa, pur nel riconoscimento delle diverse specificità proprie delle diverse parti del territorio, sia relativamente alla domanda di servizi, sia con riferimento alle caratteristiche delle modalità operative, delle strutture e delle dotazioni per l' erogazione dei servizi, sia delle forme di rendicontazione di cui al comma successivo.

3. Al fine di rendere operativa e concreta l'azione di coordinamento dell' Agencia a livello di intero Ambito territoriale, e per evidenziare eventuali situazioni di variazione, così da consentire, ove necessario, l' assunzione di eventuali azioni perequative, ciascun gestore dei



servizi a livello di sottoambito, si impegna ad attivare entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione forme e modalità omogenee di rendicontazione, nei confronti dell' Agenzia, e, a richiesta, dei singoli comuni serviti, in particolare riguardanti:

- i parametri fisici dei servizi e di ciascun segmento di servizio;
- le azioni organizzative, gli interventi e gli investimenti progettati, avviati ed ultimati;
- l' esposizione trasparente dei costi relativi alla gestione del servizio e di ciascun segmento di servizio sia con strumenti contabili che extracontabili, che dovranno condurre comunque a valutazioni convergenti;
- l' integrazione dei data base e l' interleggibilità di sistemi cartografici informativi territoriali per il catasto georeferenziato delle dotazioni utilizzate, e della loro componentistica, ove su sede fissa, e per la localizzazione delle eventuali opere ed interventi eseguiti.

4. I dati e gli elementi conoscitivi di cui ai diversi punti del precedente c. 3 dovranno essere articolabili per servizio e segmento di servizio,



a livello di singolo Comune e di sottoambito, come definito ai commi precedenti, e dovranno essere scorporati dagli analoghi dati riferiti a gestioni di altri servizi erogati a Comuni del sottoambito, ovvero da quelli relativi a servizi erogati a favore di Comuni appartenenti ad altri Ambiti, ovvero a servizi prestati in regime di mercato, che saranno da esporre, anche in forma più sintetica, in quanto incidenti sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi oggetto della presente convenzione.

5. Tali forme di rendicontazione saranno ratificate dal Tavolo di cui al comma 2, previa consultazione coi Comuni del sottoambito, ed integreranno automaticamente il Disciplinare Tecnico.

6. Le parti si danno inoltre atto che, a livello di ciascun sottoambito, l'Agenzia si avvarrà del contributo dei Comuni ad esso riferiti per il progressivo adeguamento della domanda di servizio, per l'aggiornamento dei parametri di qualità e per la loro quantificazione in funzione delle esigenze di servizio nei diversi contesti territoriali e della loro traduzione in termini tariffari e/o di costo del servizio, con ciò



provvedendo alla periodica revisione ed all'aggiornamento dei documenti tecnici di cui all'art. 2. A tal fine l'Agenzia promuoverà forme periodiche di consultazione e di scambio di informazioni coi Comuni, e procederà alla costituzione di gruppi di lavoro con partecipazione dei referenti tecnici dei Comuni stessi, per l'approfondimento e la valutazione di temi di interesse generale o di problemi a valenza circoscritta a specifici contesti territoriali, o per l'elaborazione di strumenti di regolazione e disciplina dei servizi.

## CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI

### Art. 11 Principi generali di disciplina dei servizi

1. Le disposizioni di cui al presente capo specificano le modalità, i criteri e le condizioni generali di prestazione dei servizi e forniscono gli elementi generali di disciplina dei rapporti bilaterali tra Agenzia, che opera a nome e per conto degli enti locali consorziati, dalla stessa rappresentati, e Gestore.

2. Dalla data di attivazione della convenzione il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente





convenzione e dei documenti di cui all'art. 2, e dell'attuazione di quanto previsto dagli strumenti pianificatori e regolamentari predisposti dall' Agenzia. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. Costituisce obiettivo ed impegno del Gestore l'assunzione di iniziative, per tutto il periodo riferito alla prima attivazione del servizio gestione rifiuti, atte al raggiungimento o avvicinamento a tutti i parametri richiesti dalle linee guida regionali in tema di individuazione, da parte della Agenzia, delle gestioni operanti in conformità della Legge regionale.

3. Competono all'Agenzia i controlli relativi all' efficienza, all' efficacia, all' economicità, e alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di ogni connessa gestione, nonché la valutazione della coerenza tra pressione tariffaria e qualità quantità dei servizi e delle prestazioni effettivamente svolti.

4. Il Gestore è tenuto a fornire all' Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue competenze e dei suoi diritti, in



